

Regolamento in vigore dal 01/01/2010
Approvato con deliberazione di C.C. n.20 del 22/03/2010

**COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina le modalità per l'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari in conformità a quanto disposto dall'art. 62 del D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 2
Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio **2010**.
2. Dal 1 gennaio 2003 non trova più applicazione, nel territorio comunale, il "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Commissario Prefettizio n. 1540 del 19/08/1994 e successive modificazioni ed integrazioni", per la parte relativa a tutto il Titolo I "disciplina della pubblicità e delle affissioni" e per la parte relativa all'imposta pubblicità del Titolo II "Disciplina dell'imposta pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni".

**CAPO II
Disciplina della pubblicità**

**Art. 3
Disciplina generale**

1. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando la normativa vigente devono essere rimossi. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
3. Salvi i casi espressamente previsti da norme statali, regionali o comunali, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione.

4. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 4

Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela delle bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali può essere autorizzato il collocamento dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 7 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 285/1992, salvo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Si applicano, altresì, per tutte le forme ed i mezzi pubblicitari i vincoli e le prescrizioni previste dal Regolamento Edilizio vigente.
4. La collocazione dei veicoli, di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. 285/1992 è:
 - a) vietata nelle strade, spazi ed aree pubbliche od ad uso pubblico, individuate nell'allegato B) al presente regolamento e le aree private prospicienti tali strade o spazi od aree pubbliche;
 - b) consentita in tutte le strade, spazi ed aree pubbliche od ad uso pubblico del territorio comunale, diversi da quelle dell'allegato B), previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale e previo pagamento del Canone O.S.A.P..
 - c) consentita in aree private prospicienti strade o spazi od aree pubbliche diversi da quelle dell'allegato B), previa autorizzazione del Comando di Polizia Locale;
5. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di collocare materiale pubblicitario di qualsiasi tipo sui veicoli in sosta.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 5

Ubicazione degli impianti fuori i centri abitati

1. L'installazione di cartelli, insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal centro abitato deve rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 5 - bis

Ubicazione degli impianti dentro i centri abitati

1. Tutti i mezzi pubblicitari, comprese le strutture per le pubbliche affissioni, non possono superare le dimensioni di cm. 600x300, salvo diversa previsione del Regolamento Edilizio.
2. All'interno dei centri abitati, la distanza dal limite della carreggiata viene fissata in un metro calcolato dal punto dell'impianto più vicino alla carreggiata stessa.
3. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari già esistano, a

distanza inferiore a 1 mt., costruzioni fisse, muri e tronchi degli alberi è ammesso il posizionamento del mezzo in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992 il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, deve rispettare le seguenti distanze minime:
 - a) 50 mt, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 20 mt, lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 15 mt dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
5. Le distanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti.

Art. 6

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono quelle indicate dagli artt. 47, 57 e 59 del D.P.R. 495/92.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, i carrelli pubblicitari e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' pubblicità ordinaria quella effettuata mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - c) Non sono considerati veicoli, ma strutture con cui viene effettuata pubblicità ordinaria, tutti i carrelli pubblicitari, utilizzati per effettuare pubblicità per conto altrui, anche se immatricolati come rimorchi ad uso speciale, qualora siano esposti in sosta nell'ambito del territorio del Comune di San Donà privi o con motrice.
 - d) La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari su veicoli, di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. 285/1992, in sosta lungo le strade o in vista di esse nell'ambito del territorio comunale, si configura quale installazione di mezzo pubblicitario.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o

la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con specifica differenziazione tariffaria

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 7

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 6 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per l'installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 4.
4. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o sul suolo ad uso pubblico valgono le prescrizioni previste dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico.
5. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari collocati su edifici esistenti e assoggettati sul suolo pubblico o di uso pubblico valgono le prescrizioni previste da Regolamento edilizio vigente.

Art. 8

Autorizzazioni pubblicità permanente

1. Fuori dal centro abitato, l'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è rilasciata dall'Ente proprietario della strada.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente, è soggetto alle disposizioni dell'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. All'interno dei centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, salvo il preventivo nulla osta dell'Ente proprietario, è di competenza del Comune:
 - a) per l'installazione di insegne, cartelloni pubblicitari, vetrinette nella zona A - Centro Storico, così come definito dal vigente Regolamento Edilizio, e l'installazione di cartelloni pubblicitari su zone omogenee D e/o all'interno del centro abitato aventi dimensioni massime cm 600x300, così come previsto dal punto w), dell'art. 8 del vigente Regolamento Edilizio, il soggetto interessato presenta la denuncia di inizio attività secondo le modalità ed i contenuti previsti dal citato Regolamento Edilizio.
 - b) per l'installazione di insegne di esercizio, cartelloni pubblicitari, e altri mezzi pubblicitari, nelle zone diverse da quelle del precedente punto a), il soggetto interessato presenta richiesta di autorizzazione all'installazione di tali mezzi al Comando di Polizia Locale allegando:
 - b.1) una auto-dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono stati calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b.2) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario da esporre con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato. Possono essere allegati anche più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi, che non può essere inferiore a tre mesi;
 - b.3) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - b.4) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - b.5) l'assenso del proprietario dell'immobile all'installazione del mezzo pubblicitario;
 - b.6) l'assenso dell'assemblea condominiale all'installazione del mezzo pubblicitario.
4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

Art. 8 - bis **Autorizzazioni pubblicità temporanea**

1. E' sottoposta ad autorizzazione comunale su domanda dell'interessato la distribuzione di volantini, la collocazione di striscioni, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari temporanei che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente, su strade comunali o in vista di esse e su tutte le aree pubbliche e le aree private soggette ad uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata mediante l'apposizione del timbro, in cui è indicata la scadenza di esposizione del mezzo pubblicitario, previo pagamento, se dovuto, del canone impianti pubblicitari per le forme pubblicitarie temporanee di seguito indicate:
 - a) pubblicità temporanea effettuata sulle vetrine all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e, comunque, in luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi, ecc.);
 - b) pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
3. Per l'installazione di striscioni e mezzi pubblicitari temporanei, la richiesta di autorizzazione è inoltrata al Comando di Polizia Locale.
4. Per l'installazione di striscioni ed avvisi pubblicitari di durata superiore ai 60 giorni, il soggetto interessato inoltra la denuncia di inizio attività all'ufficio Edilizia Privata, secondo le modalità e le prescrizioni previste dal vigente Regolamento Edilizio.
5. La distribuzione di volantini od altro materiale distribuito in forma itinerante e la pubblicità effettuata mediante persone circolanti può essere effettuata previa dichiarazione da inoltrare al

Comando di Polizia Locale. Decorsi 5 gg. dalla presentazione della dichiarazione, senza che vengano comunicati elementi ostativi o prescrizioni, la autorizzazione si intende rilasciata.

6. L'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica è rilasciata dalla Polizia Locale, nel rispetto dell'art. 59 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 4, comma 6 del presente regolamento.

Art. 8-ter **Procedure agevolate**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 8 bis, possono essere intraprese le iniziative pubblicitarie di seguito indicate, previa dichiarazione da inoltrare al Comando di Polizia Locale, per:
 - a) L'installazioni di cartelli pubblicizzanti la locazione e la vendita di immobili esposta sia dalle società immobiliari che da privati presso i cantieri e/o presso gli immobili stessi;
 - b) L'installazione di vetrofanie;
 - c) L'esposizione sulle vetrine dei negozi di cartelli e/o vetrofanie pubblicizzanti l'effettuazione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione – c.d. “saldi”, vendite promozionali);
 - d) L'installazione di mezzi pubblicitari collocati all'interno dei locali e visibili dall'esterno;
2. La dichiarazione deve essere corredata da:
 - a) Un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario da esporre con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato. Possono essere allegati anche più bozzetti precisando il tempo di esposizione previsto da ciascuno di essi;
 - b) l'ubicazione del mezzo installato;
 - c) indicazione del periodo di esposizione od installazione.
3. Decorsi 10 gg. dalla presentazione della dichiarazione, senza che vengano comunicati elementi ostativi o prescrizioni, la autorizzazione si intende rilasciata.
4. Non è soggetta né ad autorizzazione né a dichiarazione l'installazione di mezzi pubblicitari collocati all'interno dei locali, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso.

Art. 8 - quater **Periodo di validità e rinnovo dell'autorizzazione permanente**

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per il periodo di tre anni ed è rinnovabile.
2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui al precedente comma, è presentata al Comando di Polizia Locale, corredata della autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e della autodichiarazione sulla persistenza delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva degli impianti. Decorsi 30 gg. dalla presentazione della stessa, l'impianto si intende autorizzato.
3. In caso di modifica o di sostituzione del mezzo pubblicitario, dovrà essere avviata una nuova procedura autorizzatoria, secondo le modalità di cui all'art. 8.
4. Nel caso di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari già installati, e qualora il mezzo pubblicitario o i mezzi pubblicitari rimangano invariati, deve essere inoltrata dichiarazione di subentro nella quale vengono riportati:
 - a) La nuova denominazione della ditta;
 - b) La fotografia del mezzo per il quale avviene il subentro.

Art. 9

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio – assenso da parte del Comune.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo del regolamento si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 285/1992, dal D.P.R. 495/1992 e dalla normativa nazionale e comunale in materia.
2. Per le sanzioni amministrative si fa riferimento al successivo capo V del presente regolamento.
3. Le norme titolo I del presente regolamento si applicano qualora non contrastino con le norme tecniche ed il regolamento edilizio vigente e/o adottate da questo Ente.

CAPO III

Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 11

Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4 e 5 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 13.
3. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Il progetto del piano degli impianti pubblicitari è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che si deve esprimere entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima in merito entro tale termine, il gruppo di lavoro procede alla redazione del piano definitivo che è sottoposto all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione.
4. Se il servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento del canone è affidato in concessione, il progetto del piano è predisposto dal concessionario che lo sottopone preliminarmente al parere tecnico del gruppo di lavoro di cui al comma precedente e successivamente al parere tecnico della Commissione Edilizia. Quest'ultima dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta. Qualora la commissione edilizia non si esprima entro tale termine, il concessionario procede alla redazione definitiva del piano degli impianti pubblicitari e lo sottopone all'attenzione dell'amministrazione per la sua approvazione.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato dalla Amministrazione Comunale per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 12

La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 4 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 5, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 5. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione del canone esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico.

Art. 13

Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) il 20% della superficie è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) l' 80% della superficie è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- 3-bis La superficie destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, è pari al 50% della superficie complessiva destinata alle pubbliche affissioni.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;

- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di San Donà di Piave Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
7. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 4 del presente regolamento.
8. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.7 del presente regolamento e , in generale , alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
9. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
10. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
11. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
12. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso in cui lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accertare di rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II
CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14
Istituzione del canone

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2003, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di San Donà di Piave è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento comunale di applicazione, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti effettivamente verificatisi anteriormente a tale data. Sono fatte salve le norme di disciplina dell'imposta pubblicità che sono applicabili, per quanto compatibili, al diritto sulle pubbliche affissioni.
3. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuato in qualsiasi forma visiva o acustica – diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 15
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento del canone colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 16
Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Per la determinazione della tariffa per l'applicazione del canone sono adottati criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel territorio, delle caratteristiche urbanistiche del territorio e dell'impatto ambientale.

2. La tariffa non può eccedere il 25% delle tariffe stabilite ai sensi del D.L.gs. 507/93 per l'imposta comunale sulla pubblicità e deliberate dall'amministrazione l'anno solare antecedente l'adozione della deliberazione di sostituzione dell'imposta pubblicità con il canone.
3. Sulla scorta di ciò si dovrà procedere alla determinazione del canone secondo le seguenti modalità:
 - a) Suddivisione delle strade, le piazze e le altre aree di circolazione in categorie;
 - b) Differenziazione e graduazione le tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
 - c) Attribuzione di una maggiorazione del canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
 - d) Graduazione della tariffa in relazione all'entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario. Per talune tipologie di pubblicità, come specificato nell'art. 25, la dimensione non influisce sulla determinazione della tariffa.

Art. 17

Categorie del territorio comunale

1. In considerazione alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale ed all'importanza delle strade, piazze, gallerie, vicoli, viali e corsi, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, speciale ed ordinaria, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, per costituirne parte integrante, sotto la lettera 1).

Art. 18

Luogo dell'installazione

1. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 65 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.
2. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione del canone esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree e suolo pubblico di cui al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone O.S.A.P.

Art. 19

Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata pari o superiore a 365 gg
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore a 365 gg.

Art. 20

Commisurazione della tariffa per installazioni permanenti e temporanee

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati. Nel caso di autorizzazioni/dichiarazioni permanenti rilasciate nel corso dell'anno la tariffa è calcolata in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione/dichiarazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

Art.21

Maggiorazione delle tariffe

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. La tariffa di base è aumentata del 100% per le installazioni di mezzi pubblicitari luminosi od illuminati .
3. La tariffa base è aumentata per classi di superficie nel seguente modo:
 - a) per la superficie compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 50 per cento;
 - b) per la superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per la pubblicità effettuata solo nella categoria speciale la tariffa base è aumentata del 100%.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata sia in categoria speciale che in categoria non speciale la tariffa base è aumentata del 50%.

CAPO II

LE TARIFFE

Art. 22

Approvazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Tale deliberazione stabilisce le tariffe base in relazione alle modalità stabilite dai successivi artt. 24 e 25. La tariffa base si applica alla classe di superficie individuata nel seguente modo: fra 1,51 metriquadrati e 5,00 metriquadrati.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art.23

Modalita' di applicazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti. In caso di tende installate per protezione solare e vetrine, la superficie viene calcolata in base alla minima figura piana geometrica, nella quale è circoscrivibile il messaggio.
2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superficie inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato.
6. Le superficie superiori al metro quadrato sono arrotondate al metro quadrato per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0.50 metriquadrati, per eccesso se superiore.
7. Il canone non si applica per superficie inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

Art. 24

Le insegne di esercizio

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e/o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie fino a 5 metri quadrati.
2. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metriquadrati il canone è dovuto per l'intera superficie.
3. In caso di pluralità d'insegne di esercizio, che identificano la stessa sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, l'esenzione è riconosciuta qualora la superficie complessiva, derivante dalla somma dei metri quadrati delle singole insegne, sia pari o inferiore a 5 metri quadrati. Nel caso, invece, in cui la superficie complessiva sia superiore a 5 metriquadrati il canone è dovuto per l'intera superficie delle insegne";

Art. 25

La tariffa di riferimento per le diverse tipologie di pubblicità'

1. Al fine dell'applicazione del canone vengono individuate le modalità di determinazione della tariffa per le diverse forme di pubblicità:

- a) **Cartello – Trompe l'oeil di particolare pregio artistico – Gigantografia su parete cieca – Impianto pubblicitario speciale – Impianto su arredo urbano - Stendardo – Gonfalone – Insegna d'esercizio - preinsegna – targa – vetrofania - carrelli pubblicitari -**
Tipologia pubblicitaria non prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante cartelli, trompe l'oeil di particolare pregio artistico, gigantografie su pareti cieche, impianti pubblicitari speciali, stendardi, gonfaloni, carrelli pubblicitari ed ogni altra tipologia di pubblicità non prevista è stabilita una tariffa base per ogni mq alla quale sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento

La tariffa comporta, quanto a durata del mezzo pubblicitario risultante dall'autorizzazione, suddivisioni a seconda che si tratti di pubblicità permanente o temporanea. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie

complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

Le disposizioni di questa lettera si applicano altresì alla pubblicità effettuata sul territorio, di tipologia non specificatamente prevista nelle successive lettere del presente comma.

b) Striscione.

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa base per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione. Si applicano i criteri di determinazione della superficie soggetta a canone secondo quanto disposto dall'art. 23, commi 2 e 8. Sono applicabili le maggiorazioni relative alla localizzazione dell'impianto pubblicitario.

c) Fonica.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento

d) Veicolo adibito a trasporto di linea – servizio taxi – bus-navetta

Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui, installata esternamente su veicoli adibiti al trasporto di linea, servizio taxi, bus-navetta, è stabilita una tariffa per anno solare e per ogni metro quadrato. Non sono applicabili maggiorazioni.

Per i veicoli ad uso pubblico il canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio è stata rilasciata dal Comune di San Donà di Piave e/o dalla Regione Veneto e riguarda la circolazione sul territorio comunale; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà quando il territorio comunale di San Donà di Piave costituisce l'inizio o la fine della corsa.

e) Locandine.

La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine, manifesti e simili da collocare a cura dell'utenza all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, si intende autorizzata, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione e previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato. La tariffa per tale tipo di pubblicità è stabilita a locandina per 15 giorni o frazione di esposizione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui all'art. 23, comma 5, per ogni impianto.

f) Volantinaggio - persona circolante.

Per la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

g) Proiezione.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

h) pannelli luminosi

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo di garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone per ogni metroquadrato di superficie dell'impianto indipendentemente dal numero dei messaggi. E' stabilita una tariffa base annuale per metro quadrato di superficie. Sono applicabili le maggiorazioni previste dal presente regolamento.

CAPO III DENUNCIA E VERSAMENTO DEL CANONE

Art. 26

Denuncia iniziale e di cessazione

1. Il versamento del canone sulla base dei parametri indicati nell'atto autorizzatorio/dichiarazione tiene luogo, ad ogni effetto, della denuncia ai fini del canone.
2. Qualora nel corso dell'anno il titolare di autorizzazione/dichiarazione cessi di effettuare la pubblicità deve darne immediata comunicazione al Comune, coprendo l'insegna pubblicitaria.
3. Il canone non è dovuto dalla data in cui è stata tolta l'insegna pubblicitaria, ovvero in caso di cessazione dell'attività, dal momento in cui l'attività viene cessata purchè l'insegna venga coperta.

Art. 27

Modalita' di pagamento del canone per installazioni permanenti

1. Per le installazioni permanenti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art.29, il canone relativo alla prima annualità va pagato al rilascio della autorizzazione, ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo.
2. Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 29, per le annualità successive a quelle di rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. Il pagamento del canone è condizione per la validità dell'autorizzazione.
4. I subentri nelle autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati conseguenti a successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, se le dimensioni e la tipologia del mezzo pubblicitario rimangono invariate, non dà luogo a nuovo assoggettamento del canone, qualora il subentrato rinunci al rimborso per il periodo non usufruito.
5. Qualora il termine di scadenza cada di sabato, di domenica o altro giorno festivo, si considera regolarmente eseguito, il versamento effettuato il primo giorno feriale successivo.

Art. 28

Modalita' di pagamento del canone per pubblicita' temporanee

1. Per la pubblicità temporanea il versamento del canone è da effettuarsi non oltre il termine previsto per la pubblicità medesima.
2. Per le installazioni temporanee il canone va pagato al momento del rilascio della autorizzazione o entro la data indicata nella dichiarazione presentata ai sensi degli artt. 8-bis e 8-ter, se dovuto.
3. E' ammessa la rateizzazione quanto ricorrono le condizioni previste dal successivo art. 29.

4. Per quanto compatibile si applica quanto previsto dal precedente art. 27.

Art. 29

Rateizzazione

1. Qualora l'importo del canone annuale da pagare sia superiore ad EURO 1.000,00, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate, da versare rispettivamente per la prima rata all'atto di rilascio della concessione e per le rimanenti nell'ordine susseguente, entro il giorno 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con inizio alla scadenza più prossima.
2. La rateizzazione può essere applicata anche al canone per la pubblicità temporanea, qualora l'importo da pagare sia superiore ad EURO 1.000,00 e l'arco temporale sia tale da comprendere alcune delle scadenze previste dal comma 1.

Art. 30

Pubblicità abusiva

1. Ai soli fini del pagamento del canone vi è equiparazione dei mezzi pubblicitari installati senza previa autorizzazione a quelli autorizzati.
2. Qualora si tratti di installazione pubblicitaria priva di autorizzazione la pubblicità si presume effettuata, salvo prova contraria, a partire dal 1° gennaio dell'anno, in cui è stata fatta la contestazione.
3. Le locandine prive di timbratura autorizzatoria si presumono esposte, salva prova contraria, dal 1° giorno del mese in cui sono state rilevate.

Art. 31

Riscossione

1. La riscossione del canone può avvenire in uno dei seguenti modi:
 - a) direttamente dal Comune;
 - b) da azienda speciale, società pubblica o privata, a ciò delegata dal Comune;
 - c) da soggetto di cui all'art. 34 del presente regolamento;
 - d) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99;
2. **Il pagamento degli interessi, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo le modalità indicate nell'avviso di accertamento.**
3. Non si fa luogo al versamento, al rimborso ed all'accertamento quando l'importo dovuto è inferiore o pari a EURO 10,00.
4. In caso di concessione a terzi del servizio di riscossione, l'incasso avviene a mezzo versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, egli dovrà comunicare i mezzi soggetti a canone mediante apposita distinta riepilogativa.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate nell'avviso di **accertamento** e, se non versate nei termini indicati nell'avviso, sono riscosse coattivamente in una delle seguenti modalità:
 - a) **mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune abbia affidato la riscossione coattiva agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005 convertito dalla L. 248/2005;**
 - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni del titolo II del DPR 602/1973 in quanto compatibili, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le spese previste per espletamento della procedura coattiva sono addebitate al debitore, salvo diversa disposizione prevista dalla normativa in materia.
3. **La notificazione del titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.**

Art. 33 Rimborso

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca o rinuncia della autorizzazione come regolata dal precedente articolo 8, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata effettuazione della pubblicità e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente autorizzata.
2. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso.**
3. **Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

Art. 34

Affidamento a terzi dell'attività di riscossione, liquidazione ed accertamento del canone

1. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle procedure indicate all'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può affidare, anche disgiuntamente, l'espletamento della riscossione e/o liquidazione e/o accertamento del canone ad uno dei soggetti iscritti nell'apposito albo

CAPO IV AGEVOLAZIONI

Art. 35 Riduzioni

1. La tariffa base è ridotta del 20% per le installazioni pubblicitarie e la pubblicità effettuata con mezzi di dimensioni complessive pari o inferiori ad 1 metroquadrato.
2. La tariffa del canone sugli impianti pubblicitari è ridotta al 40 per cento:
 - a) per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - d) per la pubblicità effettuata all'interno degli stadi, che si considera comunque realizzata con installazioni di dimensioni di 1 mq.
 - e) pubblicità effettuata dagli enti pubblici territoriali, fuori dall'ambito della loro circoscrizione.
3. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al secondo comma, ad eccezione del punto d), anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione del 40%. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalità di cui all'art. 14, quarto comma, lettera a), si applica la tariffa del canone qualora la superficie utilizzata a tale scopo non sia superiore al 30% del totale con un limite massimo di un metroquadrato.
 4. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del secondo comma sono autocertificati dal soggetto passivo. Il Comune o suo incaricato può motivatamente invitare il richiedente a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
 5. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale o dal concessionario attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.
 6. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, il canone sugli impianti pubblicitari delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta, con provvedimento della Giunta Comunale, fino all'esenzione per il periodo interessato alla limitazione.

Art. 36 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulla pubblicità:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta che non superino il mezzo metro quadrato;
 - 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 0,40 metriquadrati;

- 3) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso comunicanti specifiche ed individuate offerte commerciali relative a prodotti/servizi offerti di dimensione, singolarmente, non superiori a 0,10 mq. e diversi tra loro;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) La pubblicità effettuata mediante insegne collocate sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei relativi articoli, che contengono la semplice indicazione del nome della testata della stampa giornaliera o periodica, siano esse luminose o non;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a un metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- l) la pubblicità effettuata dagli Enti registrati dall'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e/o nei registri regionali come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi statuti.
- m) La pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni organizzate da ONLUS da soggetti che hanno contribuito con sponsorizzazioni alla realizzazione delle manifestazioni stesse.
- n) La pubblicità effettuata con mezzi di dimensioni complessive pari o inferiori ad un quarto di metroquadrato, installata su beni privati, considerando quale dimensione complessiva quella data dalla somma dei singoli mezzi pubblicitari;
- o) La pubblicità effettuata con palloni frenati, aeromobili e veicoli privati;
2. Ai fini dell'esenzione del canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale preposto o al concessionario idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO V PENALITA' E SANZIONI

Art. 37

Mezzi pubblicitari abusivi o realizzati in difformità dalla autorizzazione.

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate abusive:
 - a) tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione.
 - b) le pubblicità per le quali non è stato effettuato il versamento del canone entro 180 giorni dalla scadenza dell'art. 27 o dell'ultima rata prevista dalla rateizzazione di cui all' art. 29.
2. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle

condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione/della dichiarazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

Art. 38

Sanzioni ed interessi per tardivo, parziale od omesso versamento

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate il debitore è tenuto a corrispondere gli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale d'interesse calcolato giorno per giorno per i seguenti periodi:
 - a) **per gli omessi o parziali versamenti, dalla data prevista come scadenza per l'effettuazione del versamento e sino alla data di emissione dell'avviso di accertamento;**
 - b) **per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad installazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data riportata nel verbale di contestazione di installazione del mezzo abusivo fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento;**
 - c) **per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.**
2. **Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze previste dal presente regolamento i versamenti dovuti, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, del D.Lgs. 471/1997.**
3. **La sanzione è ridotta nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 e successive modificazioni ed integrazioni.**
4. **In attuazione dell'art. 50 della Legge 449/1997 la sanzione per versamento effettuato oltre la scadenza ma entro 60 gg. dalla stessa è pari al 10% del canone versato in ritardo.**

Art. 39

Avviso di accertamento

1. **Gli avvisi di accertamento in rettifica per parziali o tardivi pagamento e gli avvisi di accertamento d'ufficio per omesso versamento sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.**
2. **Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.**
3. **Decorso infruttuosamente il termine di 60 gg. si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità del precedente art. 32.**

Art. 40

Attività di controllo

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni o del suo concessionario, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari di cui all'art. 37, diffidando l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro 10 gg dal ricevimento del verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti viene disposta l'immediata copertura del mezzo pubblicitario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria.
3. Al fine di garantire il decoro della Città e l'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la rimozione delle locandine e dei manifesti abusivi affissi su colonne, alberi, vetrine ed altre parti degli edifici può avvenire immediatamente dal pubblico ufficiale o dal soggetto a cui sono stati conferiti i poteri di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 174 e ss della l. 296/2006, che rileva la violazione.

Art. 41

Sanzioni amministrative

1. Oltre alla rimozione degli impianti pubblicitari per i quali si configurano le violazioni di cui all'articolo 37, sono applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dallo stesso art. 23 ovvero se non comminabili quelle di cui all'art. 24, comma 2 del D. Lgs. 507/93 da EURO 206,00 a EURO 1.549,00 con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni degli estremi delle violazioni riportati nell'apposito verbale". Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni contenute nel capo I titolo VI del citato D.Lgs. 285/1992.
2. La collocazione abusiva delle locandine di cui all'art. 25, comma 1°, lett. e), al di fuori dei siti consentiti è punita, entro i limiti edittali da € 206,00 a € 1.549,00, previsti dall'art. 24 del citato D. Lgs 507/93 e successive modifiche e con la procedura della Legge 24.11.1981 n. 689 e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, con la sanzione amministrativa da € 206,00 ad € 300,00.
3. La violazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento è sanzionato ai sensi del vigente regolamento di polizia urbana.
4. **Qualora i mezzi pubblicitari siano installati senza la preventiva autorizzazione è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa né superiore al doppio della stessa tariffa.**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42
Transazione dei crediti

1. Il funzionario responsabile può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione fino ad un importo di EURO 260,00. La transazione non può conseguire un incasso inferiore al cinquanta per cento.
2. Per importi superiori la transazione deve essere disposta, previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 43
Il responsabile del canone

1. L'amministrazione Comunale, nell'ambito della propria struttura organizzativa, designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale applicazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.
3. In caso di affidamento a terzi delle attività di cui al precedente art. 34, le attribuzioni di cui ai commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 44
Privacy

1. I dati acquisiti ai fine del rilascio della concessione e dell'applicazione dei canone sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazione ed integrazioni.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento dell'attività di liquidazione e/o di accertamento e/o riscossione, come disciplinato all'art. 34 del presente regolamento, e della riscossione coattiva ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazione ed integrazioni.

Art. 45
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971;
2. Contro l'applicazione del canone può essere esperito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 46
Autorizzazioni in corso

1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità con il pagamento del canone, previo apposito atto di accettazione scritto da parte dell'autorizzato nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento;
2. E' fatta salva la revoca dell'autorizzazione per contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 47
Disposizione finale

1. I presupposti di imposizione relativi alla imposta abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dal Decreto Legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale di applicazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.
4. Per il primo anno di applicazione, qualora i contribuenti effettuino il pagamento della imposta pubblicità in luogo del canone pubblicità entro i termini previsti dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta pubblicità, il versamento si considera regolarmente eseguito salvo la debenza di eventuali conguagli o rimborsi che dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ALLEGATO 1

<p style="text-align: center;">ELENCO LOCALITÀ' DA RITENERSI IN CATEGORIA SPECIALE</p>

1. VIA ALIGHIERI DANTE
2. VIA ANCILLOTTO GIANNINO
3. VIA AQUILEIA
4. VIA BARON GIOVANNI
5. VIA BATTISTI CESARE
6. VIA BELLUNO
7. VIA BIANCOTTO PRIMO
8. VIA BOLZANO
9. VIA BONIFICA
10. VIA BORTOLAZZI GIODO
11. GALLERIA BORTOLOTTO
12. VIA BOTTICELLI SANDRO
13. VIA BRAMANTE
14. VIA BRUSADE (Da via N. Sauro a via Balliana Bruno)
15. VIA BURANO
16. VIA CA' BOLDU'
17. VIA CALNOVA
18. VIA CALVECCHIA
19. VIA CANOVA
20. VIA CANSIGLIO
21. VIA CARBONERA
22. VIA CARDARELLI VINCENZO
23. VIA CARDUCCI GIOSUE'
24. VIA CARNIA
25. VIA CAROZZANI LUIGI
26. VIA CIAN VITTORIO
27. VIA CICERI SECONDO
28. VIA CIMABUE GIOVANNI
29. VIA CIMA DA CONEGLIANO

30.VIA CIRCOGNO
31.VIA COMO
32.VIA CONCILIO
33.VIA CORTELLAZZO
34.VIA CRISPI FRANCESCO
35.VIA DA VINCI LEONARDO
36.PIAZZA DE GASPERI ALCIDE
37.VIA DEI LAGHI
38.PIAZZA DEI MARINAI
39.VIA DEL CAMPANILE
40.VIA DEL CENTENARIO
41.VIA DELEDDA GRAZIA
42.VIALE DELLA LIBERTÀ'
43.VICOLO DELLE VEDOVE
44.VIA DONATORI DEL SANGUE
45.VIA DON BOSCO GIOVANNI
46.VIA DON ORIONE LUIGI
47.VIA DIVISIONE JULIA
48.PIAZZA DUOMO O DELLE GRAZIE
49.VIA EINAUDI LUIGI
50.VIA ERACLEA
51.VIA EREDITARI
52.VIA FELTRE
53.VIA FERMI ENRICO
54.VIA FERRIERA (DELLA)
55.VIA FERRO ANTONIO
56.VICOLO FILANDA
57.VIA FIRENZE
58.VIA FIUME
59.VIA FOLLERAU RAOUL
60.VIA GANDHI MAHATNA
61.VIA GARDA
62.VIA GARIBALDI
63.VIA GIORGIONE

64.VIA GIOTTO
65.VIA GIRARDI ALESSANDRO
66.VIA GORIZIA
67.VIA GUERRATO LUIGI
68.PIAZZA INDIPENDENZA
69.VIA ISEO
70.VIA JESOLO
71.VIA JUTIFICIO
72.VIA KENNEDY JOHN
73.VIA KOLBE MASSIMILIANO
74.GALLERIA LEON BIANCO
75.VIALE DELLA LIBERTÀ'
76.VIA LA PIRA
77.VIA LUNGO PIVE INFERIORE
78.VIA LUNGO PIAVE SUPERIORE
79.VIA MAESTRI DEL LAVORO
80.VIA MAMELI GOFFREDO
81.VIA MANIN DANIELE
82.VIA MARCONI GUGLIELMO
83.VIA MARMOLADA
84.VIA MARUSSO VITTORIO
85.VIA MATTEOTTI GIACOMO
86.VIA MAZZINI GIUSEPPE (Da via Francesco Crispi a via Eraclea)
87.VIA MELIDISSA
88.VIA MILANO
89.VIA MOLINA
90.VIA MONTE GRAPPA
91.VIA MONTELLO
92.VIA MONTE NERO
93.VIA MONTE POPERA
94.VIA MUSSETTA DI SOTTO
95.VIA NARDEAN VENCESLAO
96.VIA NEVEGAL
97.VIA NORCEN LUIGI

98.VIA NOVENTA
99.VICOLO NUOVO
100.VIA ORCALLI VITO (Da via Osoppo)
101.VIA PADOVA (Da via Verona verso via Alighieri)
102.VIA PAPA GIOVANNI XXIII (Da via N.SAuro a via R.Onor)
103.VIA PALLADIO ANDREA
104.VIA PASCOLI GIOVANNI
105.VIA PASUBIO
106.VIA PELLICO SILVIO
107.VIA PERUGIA
108.VIA PERUGINO (Del)
109.VIA PRALUNGO
110.VIA PRAMPOLINI CAMILLO
111.VIA PRATI GIOVANNI
112.VIALE PRIMAVERA
113.GALLERIA PROGRESSO
114.PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE
115.VIA RISORGIMENTO
116.PIAZZA RIZZO ATILIO
117.VIA ROMA
118.VIA RORATO MARIO
119.VIA SABBIONI
120.VIA SAN FRANCESCO
121.VIA SAN LAZZARO (Da via Sabbioni a vicolo Storto)
122.VIA SARETTA LUIGI
123.VIA SAURO NAZARIO
124.VIA SELLA QUINTINO
125.VIA STEFANI FLAVIO
126.STRADA PROVINCIALE 54
127.STRADA PROVINCIALE 83
128.STRADA STATALE 14
129.VICOLO STORTO
130.VIA TIEPOLO GIOVANNI BATTISTA
131.VIA TIZIANO VICELLIO

132.VIA TOLMEZZO
133.VIA TOMMASEO NICOLO'
134.VIA TORCELLO
135.VIA XIII MARTIRI
136.VIA TRASIMENO
137.CORSO TRENTIN SILVIO
138.VIA TRENTO
139.PIAZZA TREVISAN ANGELO
140.VIA TREVISO
141.VIA TREZZA
142.VIA TRIESTE
143.VIA TURATI FILIPPO
144.VIA UNGARETTI GIUSEPPE
145.VIA UNGHERIA LIBERA
146.VIA UNITA' D'ITALIA
147.VIA VANONI EZIO
148.VIA VENEZIA
149.VIA XXVIII APRILE
150.VIA VERDI GIUSEPPE
151.VIE VERONA
152.VIA VICENZA
153.GALLERIA VIDUSSI
154.VIA VITTORIO VENETO
155.VIA VIZZOTTO CARLO
156.VIA ZANE ERMINIO
157.VIA ZANIN CASIMIRO
158.VIA ZANUTTO VENERINO

ALLEGATO B)

Strade, spazi ed aree pubbliche od ad uso pubblico, ed aree private prospicienti tali strade o spazi od aree pubbliche, in cui è vietata la collocazione dei veicoli, di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. 285/1992

1. Via Garibaldi
2. Via N. Sauro
3. Via Baron
4. Via Dante
5. Via Ancillotto
6. Via S. Francesco
7. Viale Libertà
8. Via Jesolo
9. Piazza Indipendenza
10. Via Battisti
11. Via Gorizia
12. Via Corso S. Trentin
13. Piazzetta Trevisan
14. Via Marconi
15. Via XIII Martiri
16. Via Carozzani
17. Via Ferro
18. Via Zane
19. Via Eraclea
20. Via Risorgimento
21. Via Bonifica
22. Via Stefani
23. Via Crispi
24. Via Don bosco
25. Via Mazzini
26. Via Kolbe
27. Via Vicolo nuovo
28. Via Cian
29. Via Cicieri